



# CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione tramite Con.Te.*

Al Presidente del Consiglio  
Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**FOZA (VI)**

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di

**FOZA (VI)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 327/2019/PRSE del 11 settembre 2019**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 327/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza dell'11 settembre 2019*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Foza (VI);

VISTA la nota prot. n. 7253 del 7 giugno 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell'ente prot. n. 2252 del 27 giugno 2019, acquisita al protocollo Cdc n. 7642 del 29 giugno 2019;


VISTA l'ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-



finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).


Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Foza sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Foza era stato destinatario di pronuncia



inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 123/2019/PRSE), con cui la Sezione aveva raccomandato il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione, di ricondurre la gestione di cassa ad equilibrio, limitando il ricorso all'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, un costante monitoraggio della gestione dei residui ed una attenta attività di controllo della situazione finanziaria degli organismi partecipati.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

## 1. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

L'ente da alcuni esercizi è in sofferenza di liquidità e tale circostanza ha comportato un continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria in relazione al quale sono state fornite puntuali motivazioni in sede di precedenti istruttorie.

L'utilizzo, pur in decremento, permane anche nell'esercizio in esame, come da tabella di seguito riportata:

	2014	2015	2016
<b>Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL</b>	<b>259.216,96</b>	<b>264.929,92</b>	<b>237.067,03</b>
<b>Giorni di utilizzo dell'anticipazione</b>	<b>206</b>	<b>309</b>	<b>158</b>
<b>Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata</b>	<b>248.096,66</b>	<b>212.947,31</b>	<b>179.855,62</b>
<b>Importo anticipazione non restituita al 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>109.896,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12</b>	<b>1.978,71</b>	<b>1.498,33</b>	<b>762,98</b>

Al riguardo, dalla Relazione dell'Organo di revisione, si rileva che *“nel corso del 2016 il ricorso all'anticipazione è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL ed è stato determinato da incapienza della cassa dell'ente dovuta agli effetti ripercossi anche nel nuovo esercizio 2016 e riferiti nel 2015 al perdurante mancato introito di contributi regionali agli investimenti, più volte sollecitati a Regione Veneto, a fronte di lavori già pagati e rendicontati, oltre che dal mancato incasso entro l'anno 2015 dell'acconto F.S.C. 2015, il cui incasso si è realizzato al principio dell'anno 2016, e da ritardi negli introiti relativi alla vendita di lotti di legname (voce determinante nell'entrata dell'ente)”*.

Il revisore dei conti conclude affermando che *“l'utilizzo nel corso dell'esercizio 2016 si è rivelato meno diffuso e significativo rispetto all'anno 2015; ciò nondimeno l'organo di revisione lo evidenzia come criticità alla quale l'ente dovrà porre rimedio per limitarlo il più possibile nel corso della gestione del successivo esercizio”*.

I rilievi formulati dal revisore dei conti ed i dati riguardanti l'utilizzo dell'anticipazione nel corso del 2016 sono stati confermati in sede di risposta alla citata nota istruttorie.

La Sezione, pur tenendo conto dei suesposti aggiornamenti e del fatto che l'anticipazione risulta completamente restituita a fine esercizio e la cassa non più azzerata, raccomanda tuttavia di limitare il più possibile il ricorso a tale strumento, atteso che lo stesso, previsto



dall'art. 222 del Tuel, si configura come una soluzione di breve periodo, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità.

## **2. EFFICIENZA DELLA RISCOSSIONE NELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA**

Sulla base dei dati indicati nel questionario in esame, nel corso del 2016 le riscossioni relative al recupero dell'evasione fiscale si sono attestate su valori piuttosto bassi (*punto 1.6.1 questionario: accertamenti 56.451,77 – riscossioni 6.164,53*). In particolare, con riguardo all'IMU, a fronte di accertamenti per € 40.158,78, è stato riscosso nell'esercizio l'importo di € 289,13.


Considerato che nel parere del Revisore non risultano indicate riscossioni per il recupero evasione TARSU/TIA/TASI, che nel questionario ammontano ad € 5.875,00, il magistrato istruttore ha chiesto di chiarire tale incongruenza e di fornire eventuali aggiornamenti rispetto alle informazioni fornite nel medesimo Parere al rendiconto (*l'Ufficio ha provveduto ad effettuare un'attività di recupero evasione TARSU per l'anno 2011 e per recupero evasione IMU per gli anni 2012 e 2013 nella parte finale dell'anno 2016. Le relative riscossioni si perfezioneranno all'inizio dell'esercizio 2017*).

In risposta all'istruttoria l'Ente ha fornito i seguenti chiarimenti *“Per quanto concerne l'attività di recupero evasione TARSU/TIA/TARES, è corretto il dato esposto nella relazione del Revisore, circa l'assenza di riscossioni in corso di esercizio. È stato oggetto di attenzione il pregresso anno d'imposta 2011.*

*La contabilità finanziaria dell'ente rileva accertamenti in entrata per € 16.292,99 e riscossioni in corso di esercizio per € 0,00. La predisposizione dei relativi provvedimenti di accertamento tributario ha avuto luogo nel mese di dicembre 2016, sostanzialmente al termine dell'esercizio, e gli importi sono stati integralmente riportati a residui in sede di rendiconto 2016, in quanto le conseguenti riscossioni gioco forza si sarebbero perfezionate nei primi mesi dell'esercizio 2017 a valere sui residui 2016. Le riscossioni nel corso dell'esercizio 2017 ammontano ad € 7.600,20. L'importo residuo non riscosso entro i sessanta giorni va recuperato mediante ruolo coattivo. Per quanto concerne l'attività di recupero evasione IMU, sono stati oggetto di attenzione i pregressi anni d'imposta 2012 e 2013. La contabilità finanziaria dell'ente rileva accertamenti in entrata per € 40.158,78 e riscossioni in corso di esercizio per € 289,13. La predisposizione dei relativi provvedimenti di accertamento tributario ha avuto luogo nel mese di dicembre 2016, sostanzialmente al termine dell'esercizio, e gli importi sono stati integralmente riportati a residui in sede di rendiconto 2016, in quanto le conseguenti riscossioni gioco forza si sarebbero perfezionate nei primi mesi dell'esercizio 2017 a valere sui residui 2016. Le riscossioni nel corso dell'esercizio 2017 ammontano ad € 10.366,82.*

*L'importo residuo non riscosso entro i sessanta giorni va recuperato mediante ruolo coattivo.*

La Sezione, nel prendere atto che l'ente ha effettuato apposito accantonamento al FCDE,



evidenzia tuttavia che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e dagli altri tributi costituisce una criticità che potrebbe incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento di risorse necessarie a far fronte a spese programmate.

### 3. TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Infine, dalle risultanze istruttorie, è emerso il mancato rispetto della tempestività dei pagamenti in relazione al quale l'organo di revisione ha invitato l'ente ad adottare le opportune misure per rientrare nei termini di pagamento previsti.

Sul punto, in risposta alla richiesta istruttoria, l'Ente ha esposto i dati relativi agli indici di tempestività dei pagamenti registrati per l'anno 2016, che sono i seguenti:

*Primo semestre 2016: 27,51; Secondo semestre 2016: 71,58; Terzo semestre 2016: 102,90; Quarto semestre 2016: 32,00. Valore annuale 2016: 53,45. Importo pagato dopo la scadenza: 679.196,28*

Ha altresì confermato che *“nel corso dell'esercizio 2017 si è registrato un miglioramento dei dati relativi agli indici di tempestività dei pagamenti, che si sono attestati sui seguenti valori: Primo semestre 2017: 20,67; Secondo semestre 2017: 31,04; Terzo semestre 2017: 89,75; Quarto semestre 2017: 19,79. Valore annuale 2017: 36,56*

*Importo pagato dopo la scadenza: 561.850,87*

Si rammenta in proposito che la pubblicazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33/2013, è funzionale alla verifica dell'effettivo rispetto dei tempi di pagamento e che la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 d.lgs. 33/2013.


Inoltre, il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora.

La Sezione, pertanto, preso atto che i dati forniti mostrano un progressivo miglioramento della situazione, deve comunque invitare L'Ente a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia di tempestività dei pagamenti, attuando tutte le misure necessarie, ed esplicitarle nei punti dedicati dei Questionari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Foza (VI):

- raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria;
- raccomanda, altresì, di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il



recupero dell'evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate;

- a procedere senza indugio agli adempimenti previsti dalla legge in materia di tempestività dei pagamenti, attuando tutte le misure necessarie, ed esplicitarle nei punti dedicati dei Questionari;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Foza (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019


Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il - 7 NOV. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

